



Gennaio 2008

Sviluppi dell'acquis di Schengen

Ogni sviluppo dell'acquis di Schengen adottato dall'Unione europea viene comunicato per scritto (notificato) alla Svizzera dagli organi competenti dell'UE (Consiglio o Commissione). Se la Svizzera decide di adottare questo atto legislativo, anch'essa lo deve annunciare all'UE per scritto e dispone di un termine di 30 giorni per procedere allo scambio di note. Per quanto riguarda invece gli sviluppi che l'UE ha già notificato alla Svizzera, il termine prende effetto a partire dall'entrata in vigore degli Accordi di associazione. Se lo scambio di note relativo alla ripresa di uno sviluppo dell'acquis di Schengen deve essere approvato dall'Assemblea federale o anche dal popolo svizzero conformemente alle disposizioni costituzionali, oppure se l'attuazione di questo atto giuridico richiede delle modifiche legislative a livello federale, la notifica avverrà previa approvazione da parte del Parlamento e - in caso di referendum - del popolo svizzero. Nel qual caso, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e attuare nel proprio diritto nazionale uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Qualora la Svizzera rifiutasse di recepire uno sviluppo dell'acquis di Schengen, tale decisione potrebbe sfociare in una denuncia oppure portare addirittura all'abrogazione degli Accordi.

La seguente lista contiene tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen notificati alla Svizzera dopo essere stati adottati dall'Unione europea da quando gli Accordi di associazione sono stati firmati [ultimo aggiornamento: gennaio 2008]. In base al loro contenuto, si possono classificare gli sviluppi in **tre categorie**:

- **categoria (A)**: sviluppi la cui approvazione e attuazione rilevano della competenza del Parlamento, con eventuale referendum facoltativo¹;
- **categoria (B)**: sviluppi che il Consiglio federale è incaricato di approvare e di attuare²;
- **categoria (C)**: sviluppi di cui occorre unicamente prendere atto³.

¹ Lo scambio di note relative all'adozione di uno sviluppo rappresenta per la Svizzera un trattato di diritto internazionale pubblico. Un trattato simile deve, in conformità alla Costituzione federale (Cost.), essere approvato dall'Assemblea federale, a meno che una legge o un trattato non riservi la competenza in materia di conclusione di trattati internazionali al Consiglio federale (art. 166, cpv. 2 Cost.; RS 101). Lo scambio di note così come le modifiche delle leggi legate all'attuazione (cfr. art. 141a, cpv. 2 Cost.) vanno sottoposti al Parlamento e al voto del popolo (referendum facoltativo).

² Il Consiglio federale può procedere lui stesso allo scambio di note relative all'adozione di uno sviluppo giacché è autorizzato a farlo da una legge federale oppure da un trattato internazionale. Tale autorizzazione è contemplata dall'art. 7a, cpv. 2 della Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), ai sensi del quale il Consiglio federale può concludere un trattato internazionale di «portata limitata».

³ Per quanto riguarda questa categoria di sviluppi, basta semplicemente prendere atto oppure confermare di avere ricevuto la notifica corrispondente dell'UE. Non occorre approvare questi sviluppi dato che quest'ultimi non determinano alcun obbligo giuridico per la Svizzera.

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen sono classificati in **sette grandi temi** (si veda più sotto), presentati in ordine cronologico:

1. [Sistema d'informazione Schengen \(SIS\) I](#)
2. [Sistema d'informazione Schengen \(SIS\) II](#)
3. [Controllo delle frontiere \(esterne\)](#)
4. [Elementi biometrici nei documenti di viaggio](#)
5. [Cooperazione in materia di visti](#)
6. [Cooperazione giudiziaria e di polizia](#)
7. [Immigrazione illegale](#)

1. Sistema d'informazione Schengen (SIS) I

N.	Titolo dell'atto giuridico	Oggetto	Data di notifica dell'UE	Categoria
1.	Decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68 del 15 marzo 2005, p. 44)	La decisione prevede d'introdurre talune nuove funzioni alla versione attuale del SIS I, nonché alcuni adattamenti di disposizioni in vigore nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Fra queste figurano segnatamente quelle che disciplinano l'accesso delle autorità (compresi l'Europol e i membri nazionali dell'Eurojust) ad alcuni tipi di dati inseriti nel SIS, l'estensione delle categorie di oggetti smarriti per i quali possono essere inserite segnalazioni e la registrazione delle trasmissioni di dati a carattere personale.	01.03.2005	(A)
2.	Decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 158 del 21 giugno 2005, p. 26)	Il regolamento (CE) n. 871/2004 fa parte dell'acquis di Schengen già ripreso nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen (cfr. allegato B dell'Accordo). La presente decisione stabilisce la <i>data</i> di applicazione di alcune nuove funzioni previste dal SIS I.	13.06.2005	(C)
3.	Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al Sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti d'immatricolazione dei veicoli (GU L 191 del 22 luglio 2005, p. 18)	Questo regolamento disciplina l'accesso a taluni dati inseriti nel SIS I per i servizi competenti negli Stati membri incaricati del rilascio dei documenti d'immatricolazione dei veicoli. Tali servizi sono pertanto in grado di accertare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, sottratti o smarriti.	26.09.2005	(A)

4.	<p>Decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 271 del 15 ottobre 2005, p. 54)</p> <p>Decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19 ottobre 2005, p. 25)</p> <p>Decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19 ottobre 2005, p. 26)</p>	<p>Le decisioni stabiliscono la <i>data</i> di applicazione di alcune nuove funzioni che, conformemente alla decisione 2005/211/GAI (cfr. sviluppo n. 1), debbono essere integrate nel SIS I. In pratica, si tratta segnatamente di disciplinare l'accesso delle autorità oppure l'estensione delle categorie di oggetti ricercati.</p>	13.10.2005	(C)
5.	<p>Rapporto di gestione relativo all'utilizzo dello stanziamento d'installazione e di esercizio del C.SIS per l'anno 2004 (non pubblicato nella GU)</p>	<p>Conformemente al regolamento finanziario riguardante l'installazione e l'uso del computer centrale del SIS (C.SIS) a Strasburgo, la Francia ha l'obbligo di presentare ogni anno una situazione contabile relativa allo stanziamento d'installazione e di uso del C.SIS.</p>	13.10.2005	(C)

6.	<p>Decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18 marzo 2006, p. 45)</p> <p>Decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18 marzo 2006, p. 46)</p>	<p>Le decisioni stabiliscono la <i>data</i> di applicazione di alcune nuove funzioni che, conformemente alla decisione 2005/211/GAI (cfr. sviluppo n. 1), devono essere integrate nel SIS I. In pratica, si tratta segnatamente di disciplinare l'accesso delle autorità oppure l'estensione delle categorie di oggetti ricercati.</p>	15.03.2006	(C)
7.	<p>Decisione 2006/631/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20 settembre 2006, p. 18)</p>	<p>La decisione stabilisce la <i>data</i> di applicazione di alcune nuove funzioni che, conformemente alla decisione 2005/211/GAI (cfr. sviluppo n. 1), debbono essere integrate nel SIS I. In pratica, si tratta di disciplinare i diritti di accesso di Europol e dei membri nazionali di Eurojust.</p>	12.09.2006	(C)
8.	<p>Decisione 2007/473/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale Sirene adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 179 del 7 luglio 2007, p. 52)</p>	<p>Ogni Stato Schengen deve prevedere la creazione di un'agenzia centrale di servizio, la quale è responsabile per il funzionamento del Sistema SIS (il cosiddetto N.SIS) così come per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri. Queste agenzie vengono anche dette Uffici Sirene (Supplementary Information Request at the National Entry). Il manuale Sirene, originariamente classificato come confidenziale contiene istruzioni per gli addetti ai lavori. Già nel 2002 venne decisa la declassificazione di alcuni passaggi del manuale dal grado di "segreto" oppure messi in circolazione. Questa decisione del Consiglio declassifica altre due parti del manuale Sirene e le rende pubbliche.</p>	09.07.2007	(C)

9.	Decisione 2007/472/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d'installazione e di funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS) (GU L 179 del 7 luglio 2007, p. 50)	Gli obblighi finanziari derivanti dall'installazione e dal funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (il cosiddetto C.SIS) vengono presi a carico dagli Stati membri Schengen. Questa decisione prevede l'applicazione del contributo finanziario obbligatorio anche ai nuovi Stati membri (ad eccezione di Cipro).	09.07.2007	(C)
10.	Decisione 2007/471/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull' applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca (GU L 179 del 7 luglio 2007, p. 46)	In ogni Stato candidato a Schengen viene esaminato, prima dell'abolizione dei controlli di persone alle frontiere, se le condizioni dell'acquis Schengen vengono applicate rispettando gli ordini previsti (la cosiddetta valutazione). Per la valutazione in ambito del SIS è necessario un esame preliminare degli standard di protezione dei dati. Questa decisione attesta ai nuovi dieci Stati membri (ad eccezione di Cipro) un livello soddisfacente di protezione dei dati. Ciò che acconsente un trasferimento dei dati reali SIS verso gli Stati interessati ed una valutazione del Sistema SIS.	09.07.2007	(C)
11.	Bilancio di installazione e di funzionamento del C.SIS per il 2007 (non pubblicato nella GU)	A causa dei ritardi conseguiti nello sviluppo tecnico del SIS II, gli Stati Schengen hanno deciso nel dicembre 2006 di introdurre una soluzione transitoria (il cosiddetto SISone4ALL), la quale dovrebbe garantire l'adesione puntuale allo spazio Schengen dei nuovi dieci Stati membri (ad eccezione di Cipro). Poiché questo sistema causa ingenti obblighi finanziari all'installazione ed al funzionamento dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS), il preventivo costi per l'anno 2007 è stato modificato.	09.07.2007	(C)

2. Sistema d'informazione Schengen (SIS) II

N.	Titolo dell'atto giuridico	Oggetto	Data di notifica dell'UE	Categoria
12.	Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull' istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28 dicembre 2006, p. 4)	Il SIS II sostituirà il SIS I istituito dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative all'esercizio e all'uso del nuovo Sistema nonché le categorie di dati da inserire nel Sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati e le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali.	21.02.2007	(A)
13.	Decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30 dicembre 2006, p. 78)	La decisione (CE) 2001/886/GAI fa parte dell'acquis di Schengen già ripreso nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen (cfr. allegato B dell'Accordo). Essa costituisce la base giuridica richiesta per lo stanziamento dei finanziamenti necessari allo sviluppo del SIS II. La presente decisione ne prolunga il periodo di validità.	21.02.2007	(C)
14.	Regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30 dicembre 2006, p. 1)	Il regolamento (CE) n. 2424/2001 fa parte dell'acquis di Schengen già ripreso nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen (cfr. allegato B dell'Accordo). Esso costituisce la base giuridica richiesta per lo stanziamento dei finanziamenti necessari allo sviluppo del SIS II. Il presente regolamento ne prolunga il periodo di validità.	21.02.2007	(C)
15.	Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28 dicembre 2006, p. 1)	Questo regolamento disciplina le condizioni di accesso a taluni dati inseriti nel SIS II per i servizi competenti negli Stati membri incaricati del rilascio dei documenti d'immatricolazione dei veicoli. Tali servizi sono pertanto in grado di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, sottratti o smarriti.	21.02.2007	(A)

16.	Decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il Sistema d'informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20 marzo 2007, p. 20)	La decisione stabilisce i dettagli tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione del SIS II.	16.03.2007	(C)
17.	Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull' istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7 agosto 2007, p. 63)	Il SIS II sostituirà il SIS I istituito dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative all'esercizio e all'uso del nuovo Sistema nonché le categorie di dati da inserire nel Sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati e le norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali.	09.07.2007	(A)

3. Controllo delle frontiere (esterne)

N.	Titolo dell'atto giuridico	Oggetto	Data di notifica dell'UE	Categoria
18.	Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25 novembre 2004, p. 1)	Il regolamento istituisce l' Agenzia europea di controllo e sorveglianza delle frontiere (FRONTEX) volta a migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne (ad esempio assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo delle guardie di confine ed effettua analisi di rischi).	26.10.2004	(A)
19.	Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all' apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del manuale comune (GU L 369 del 16 dicembre 2004, p. 5)	Le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del manuale comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne mancano di chiarezza e di precisione per quanto riguarda l'obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Il presente regolamento contribuisce a porre rimedio a tale situazione.	15.12.2004	(C)
20.	Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13 aprile 2006, p. 1)	Questo regolamento riesamina, consolida e sviluppa la legislazione esistente, in particolar modo quella della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in materia di controllo delle persone alle frontiere. Si tratta in particolar modo dell'attraversamento delle frontiere esterne, le condizioni d'ingresso, lo svolgimento dei controlli, il ripristino dei controlli alle frontiere interne e la non ammissione.	09.03.2006	(A)

21.	Raccomandazione della Commissione, del 6 novembre 2006, che istituisce un "Manuale pratico per le guardie di confine (Manuale Schengen)" comune ad uso delle autorità competenti degli Stati membri durante i controlli delle persone alle frontiere (non pubblicato nella GU)	Questo manuale pratico permette d'indicare alle guardie di frontiera degli Stati Schengen gli orientamenti, le migliori pratiche e le raccomandazioni da seguire nello svolgimento di missioni di controllo e protezione delle frontiere all'interno degli Stati dello Spazio Schengen.	17.11.2006	(C)
22.	Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30 dicembre 2006, p. 1)	Il regolamento agevola il passaggio delle frontiere esterne dello Spazio Schengen per una cerchia ristretta di persone residenti in zone frontaliera ben definite ("traffico frontaliero locale").	08.12.2006	(C)
23.	Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6 giugno 2007, p. 22)	In ambito del controllo esterno delle frontiere è noto che alcuni Stati membri sono, rispetto ad altri, confrontati con una maggiore mole di lavoro. Questo fondo contribuirà ad accrescere la solidarietà con gli Stati maggiormente colpiti così come il finanziamento di attività in ambito della protezione delle frontiere. I contributi annui vengono suddivisi fra gli Stati basandosi su criteri obiettivi (la lunghezza della frontiera esterna, il numero dei posti di controllo alla frontiera, il volume del traffico vacanziero, la pressione migratoria ecc.).	21.06.2007	(A)
24.	Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31 luglio 2007, p. 30)	Con questo regolamento viene istituito un pool di ca. 450 squadre di intervento rapido – anche detto Rapid Border Intervention Teams (RABITS) – provenienti da tutti gli Stati Schengen. A questo pool può rivolgersi uno Stato confrontato con una minaccia di un afflusso massiccio di immigrazioni clandestine attraverso le frontiere esterne di Schengen dalla quale risulterebbe un carico eccezionale di lavoro. In caso di sostegno, quest'ultimo deve limitarsi nel tempo così come in situazioni urgenti ed eccezionali. Gli ufficiali incaricati possono inoltre svolgere funzioni esecutive (quali controlli, interrogazioni, arresti). La formazione e l'impiego del RABITS avviene sotto la conduzione della FRONTEX (per gli sviluppi vedi nr. 13).	04.07.2007	(A)

25.	<p>Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5 settembre 2007, p. 3)</p>	<p>La presente decisione fissa i settori così come le misure concrete, per i quali è possibile richiedere un cofinanziamento al Fondo per le frontiere esterne (vedi sviluppo dell'acquis nr. 23). Un tale finanziamento viene ad esempio garantito per investimenti in infrastrutture nella zona di frontiera così come in sistemi di informazione, per spese legate al sistema d'informazione Schengen o Visa, per la formazione del personale di frontiera, ecc.</p>	07.09.2007	(A)
-----	--	--	------------	------------

4. Elementi biometrici nei documenti di viaggio

N.	Titolo dell'atto giuridico	Oggetto	Data di notifica dell'UE	Categoria
26.	Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29 dicembre 2004, p. 1)	L'inserimento d'identificatori biometrici (ad esempio le impronte digitali e l'immagine del volto) nei documenti di viaggio deve permettere di migliorare la sicurezza e di creare un collegamento affidabile tra il legittimo titolare e il documento stesso. Il regolamento disciplina le caratteristiche biometriche che il documento di viaggio deve contenere e stabilisce i requisiti minimi in materia di sicurezza (relativi ai materiali, alle tecniche di stampa, alle tecniche di protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione, ecc.).	13.12.2004	(A)
27.	Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le specifiche tecniche afferenti alle norme sui dispositivi di sicurezza e sugli elementi biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (non pubblicata nella GU)	La decisione disciplina i dettagli tecnici relativi alla registrazione dell'immagine del volto nei passaporti e altri documenti di viaggio.	19.07.2005	(A)
28.	Decisione della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo alle specifiche tecniche afferenti alle norme sui dispositivi di sicurezza e sugli elementi biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (non pubblicata nella GU)	La decisione disciplina i dettagli tecnici relativi alla registrazione delle impronte digitali nei passaporti e altri documenti di viaggio.	28.06.2006	(A)

5. Cooperazione in materia di visti

N.	Titolo dell'atto giuridico	Oggetto	Data di notifica dell'UE	Categoria
29.	Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 141 del 4 giugno 2005, p. 3)	Il regolamento (CE) n. 539/2001 fa parte dell'acquis di Schengen già adottato nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen (cfr. allegato B dell'Accordo). Il presente regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 prevede di ripristinare l'obbligo generale di visto per i cittadini di tutti i Paesi terzi che hanno introdotto unilateralmente l'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro dello Spazio Schengen.	06.06.2005	(B)
30.	Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (GU L 334 del 20 dicembre 2005, p. 1)	Il regolamento agevola le procedure di rilascio di visti per i membri della famiglia olimpica che partecipano ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006. Nel frattempo il regolamento è diventato obsoleto.	05.12.2005	(C)
31.	Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di Paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3 novembre 2005, p. 23)	La raccomandazione invita le competenti autorità degli Stati membri ad agevolare il rilascio di visti di soggiorno per i ricercatori di Paesi terzi.	30.01.2006	(C)

32.	Decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1° giugno 2006, che modifica l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29 giugno 2006, p. 77)	La decisione fissa a 60 euro i diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto, al fine di coprire le spese corrispondenti e di tener conto delle conseguenze dell'introduzione del Sistema centrale d'informazione visti (VIS) nonché degli elementi biometrici.	13.07.2006	(B)
33.	Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167 del 20 giugno 2006, p. 8)	La decisione agevola il transito attraverso i territori degli Stati membri dell'Unione europea per i cittadini dei Paesi terzi residenti in Svizzera o nel Liechtenstein (esenzione dell'obbligo del visto).	18.07.2006	(C)
34.	Decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12 ottobre 2006, p. 29)	La decisione d'esenzione dall'obbligo del visto per i detentori di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio spetta ai singoli Stati appartenenti a Schengen. Costoro si impegnano comunque a comunicare agli altri Stati Membri (non soggetti a Schengen) ogni cambiamento adottato. L'allegato 2 dell'istruzione consolare comune (ICC) comprende una lista di Paesi i cui cittadini non sottostanno, in uno o più Stati dello Spazio Schengen, all'obbligo del visto se sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi intendono esentare i titolari di passaporto diplomatico e di servizio indonesiano dall'obbligo del visto. Per questo motivo, l'Indonesia viene introdotta nell'allegato 2 dell'ICC.	27.10.2006	(B)

35.	Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l' elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30 dicembre 2006, p. 18)	Il Regolamento (CE) n. 539/2001 fa parte dell'acquis di Schengen già adottato nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen (cfr. allegato B dell'Accordo). Il presente regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 ripristina l'obbligo del visto per i cittadini boliviani; i cittadini di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, delle Barbados, di Maurizio, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seychelles sono invece esonerati dall'obbligo del visto per un soggiorno di durata inferiore a tre mesi.	21.12.2006	(B)
36.	Decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del Sistema d'informazione visti durante la fase di sviluppo (GU L 305 del 4 novembre 2006, p. 13)	La decisione fissa l'ubicazione (durante la fase di sviluppo del Sistema) per il Sistema centrale d'informazione visti (Strasburgo, Francia) e il suo Sistema centrale di continuità operativa (back-up) del Sistema d'informazione visti (VIS). L'unità centrale di back-up sarà ubicata a Sankt Johann in Pongau (Austria).	30.01.2007	(C)
37.	Decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU L 267 del 27 settembre 2006, p. 41)	La decisione disciplina le specifiche tecniche relative alle norme (file e formato di compressione, materiale, requisiti) riguardanti gli identificatori biometrici per lo sviluppo del Sistema centrale d'informazione visti (VIS).	08.02.2007	(C)

6. Cooperazione giudiziaria e di polizia

N.	Titolo dell'atto giuridico	Oggetto	Data di notifica dell'UE	Categoria
38.	Decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (GU L 219 del 10 agosto 2006, p. 31)	La decisione 2003/170/GAI fa parte dell'acquis di Schengen già adottato nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen (cfr. allegato B dell'Accordo). La presente decisione permette a ciascuno Stato membro - previa consultazione dello Stato membro che detiene la presidenza - di convocare riunioni di ufficiali di collegamento. Fino ad allora, tale iniziativa spettava unicamente allo Stato membro che presiedeva il Consiglio dell'Unione europea.	12.09.2006	(B)
39.	Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29 dicembre 2006, p. 89)	La decisione quadro stabilisce le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence ai fini dello svolgimento d'indagini penali o di operazioni d'intelligence criminale. (« Iniziativa svedese »).	22.03.2007	(A)

7. Immigrazione illegale

N.	Titolo dell'atto giuridico	Oggetto	Data di notifica dell'UE	Categoria
40.	Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete d'informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (GU L 83 del 1° aprile 2005, p. 48)	La decisione prevede si stabilire una piattaforma tecnica d'informazioni collegata a Internet per lo scambio d'informazioni fattuali (non di dati personali) nell'ambito della mutua assistenza amministrativa tra servizi nazionali incaricati della gestione di flussi migratori.	06.06.2005	(B)
41.	Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce le norme di attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete d'informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dei flussi migratori degli Stati membri (non pubblicata nella GU)	La presente decisione racchiude le modalità di applicazione richieste, inerenti all'accesso e all'uso della piattaforma d'informazioni collegata ad Internet. Si tratta segnatamente delle norme in materia di riservatezza, trasmissione, memorizzazione, archiviazione e cancellazione delle informazioni e quelle relative ai moduli standardizzati.	14.03.2007	(B)
42.	Decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell' immigrazione e sulla situazione, nel Paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina (GU L 264 dell'8 ottobre 2005, p. 8)	Taluni Stati membri hanno inviato all'estero dei funzionari di collegamento incaricati di questioni inerenti all'immigrazione clandestina. Questi hanno il compito di mantenere dei legami con le autorità del Paese ospitante al fine di prevenire e di lottare contro l'immigrazione illegale. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea deve redigere una relazione sulle attività di quegli ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione nonché sulla situazione nel Paese ospitante. La decisione della Commissione stabilisce il formato uniforme per quelle relazioni.	14.03.2007	(C)